

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

Premessa.....
Capo I - Disposizioni generali.....	6
Articolo 1 - Oggetto.....	6
Articolo 2 - Competenze.....	6
Articolo 3 - Responsabilità.....	6
Articolo 4 - Facoltà di disporre del cadavere, funerali ed epigrafi.....	7
Articolo 4 bis - Individuazione degli aventi titolo in materia di concessioni.....	7
Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	7
Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico.....	8
Capo II - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori.....	8
Articolo 7 - Denuncia di morte.....	8
Articolo 8 - Cause di morte.....	8
Articolo 9 - Medici necroscopi.....	9
Articolo 10 - Rinvenimento di cadaveri o parti anatomiche.....	9
Articolo 11 - Autorizzazioni ad eseguire trattamenti sui cadaveri.....	9
Articolo 12 - Depositi di osservazione ed obitori.....	10
Capo III - Feretri.....	10
Articolo 13 - Deposizione del cadavere nel feretro.....	10
Articolo 14 - Verifica e chiusura feretri.....	10
Articolo 15 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	11
Articolo 16 - Fornitura gratuita di feretri.....	11
Articolo 17 - Piastrina di riconoscimento.....	12
Capo IV - Trasporti funebri.....	12
Articolo 18 - Modalità del trasporto e percorso.....	12
Articolo 19 - Gestione del servizio.....	12
Articolo 20 - Trasporti gratuiti e a pagamento.....	12
Articolo 21 - Norme generali per i trasporti.....	13
Articolo 22 - Riti religiosi.....	13
Articolo 23 - Trasferimento di salme senza funerale.....	13
Articolo 24 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	14
Articolo 25 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	14
Articolo 26 - Trasporto di ceneri e resti.....	14
TITOLO II - CIMITERI.....	15

Capo I - Cimiteri.....	15
Articolo 27 - Elenco cimiteri.....	15
Articolo 28 - Disposizioni generali, vigilanza.....	15
Articolo 29 - Reparti speciali nel cimitero.....	15
Articolo 30 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	16
Articolo 31 - Strutture per il commiato.....	17
Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale.....	17
Articolo 32 - Disposizioni generali.....	17
Articolo 33 - Piano regolatore cimiteriale.....	17
Capo III - Operazioni cimiteriali.....	18
Articolo 34 - Istanze per operazioni cimiteriali.....	18
Articolo 35 - Inumazione.....	18
Articolo 36 - Caratteristiche delle fosse.....	18
Articolo 37 - Cippo.....	19
Articolo 38 - Tumulazione.....	19
Articolo 39 - Deposito provvisorio.....	20
Articolo 40 - Esumazioni ordinarie.....	20
Articolo 41 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	21
Articolo 42 - Esumazione straordinaria.....	21
Articolo 43 - Estumulazioni.....	21
Articolo 44 - Destinazione dei resti mortali.....	22
Articolo 45 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare.....	22
Articolo 46 - Disponibilità dei materiali.....	23
Capo IV - Cremazione.....	23
Articolo 47 - Servizio pubblico di cremazione.....	23
Articolo 48 - Crematorio.....	23
Articolo 49 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	23
Articolo 50 - Urne cinerarie.....	24
Articolo 51 - Dispersione delle ceneri.....	24
Articolo 52 - Affidamento personale delle ceneri.....	25
Articolo 53 - Caratteristiche tecniche e modalità di conservazione dell'urna.....	26
Capo V - Polizia dei cimiteri.....	27
Articolo 54 - Orario.....	27
Articolo 55 - Disciplina dell'ingresso.....	27

Articolo 56 - Divieti speciali.....	27
Articolo 57 - Riti funebri.....	28
Articolo 58 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.....	28
Articolo 59 - Fiori e piante ornamentali.....	29
Articolo 60 - Materiali ornamentali.....	29
TITOLO III - CONCESSIONI.....	29
Capo I - Tipologie di concessione e manutenzione delle sepolture.....	29
Articolo 61 - Tipologie di concessione.....	29
Articolo 62 - Durata delle concessioni e rinnovi.....	30
Articolo 63 - Modalità di concessione delle sepolture individuali.....	31
Articolo 64 - Uso delle sepolture private per famiglie e collettività.....	31
Articolo 65 - Manutenzione delle sepolture private.....	32
Articolo 66 - Canone annuo -----	33
Articolo 67 - Costruzione dell'opera - Termini.....	33
Capo II - Divisione, Subentri, Rinunce.....	33
Articolo 68 - Divisione, Subentri.....	33
Articolo 69 - Retrocessione di sepoltura individuale a tempo determinato.....	34
Articolo 70 - Riutilizzo di loculi a concessione perpetua.....	34
Articolo 71 - Retrocessione e rinuncia a concessione di aree libere o di aree con parziale o totale costruzione e di tombe di famiglia.....	35
Capo III - Revoca, Decadenza, Estinzione.....	36
Articolo 72 - Revoca.....	36
Articolo 73 - Decadenza.....	36
Articolo 74 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	37
Articolo 75 - Estinzione.....	37
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	37
Capo I - Imprese e lavori privati.....	37
Articolo 76 - Accesso al cimitero.....	37
Articolo 77 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	38
Articolo 78 - Responsabilità - Deposito cauzionale.....	38
Articolo 79 - Orario di lavoro.....	38
Articolo 80 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.....	39
Articolo 81 - Vigilanza.....	39
Articolo 82 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	39

Capo II - Imprese pompe funebri.....	40
Articolo 83 - Obblighi e Divieti.....	40
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	40
Capo I - Disposizioni varie.....	40
Articolo 84 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	40
Articolo 85 - Catasto cimiteriale.....	40
Articolo 86 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	41
Articolo 87 - Schedario dei defunti.....	41
Articolo 88 - Scadenario delle concessioni.....	41
Capo II - Norme transitorie e disposizioni finali.....	42
Articolo 89 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	42
Articolo 90 - Cautele.....	42
Articolo 91 - Concessioni pregresse.....	42
Articolo 92 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.....	42
Articolo 93 - Tariffe.....	42
Articolo 94 - Norma finale e di rinvio.....	42
Articolo 95 - Entrata in vigore.....	43
NOTE DI CHIUSURA.....	45

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed alle leggi regionali in materia ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, nell'ambito del Comune di Sant'Agata Bolognese, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma¹, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
3. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria nel rispetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale.
5. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nel rispetto delle normative vigenti in materia di servizi pubblici locali, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L..

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

Articolo 4 - Facoltà di disporre del cadavere, funerali ed epigrafi

1. Nel disporre del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo sia stata espressa. In difetto, possono disporre i famigliari più prossimi individuati secondo l'art. 74 e seguentiⁱⁱ del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Articolo 4 bis – Individuazione degli aventi titolo in materia di concessioni

1. Gli aventi titolo/diritto sono il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta del concessionario fino al VI grado. In mancanza di questi, o in caso di loro esplicita rinuncia, possono subentrare i famigliari in linea collaterale con grado di parentela più prossimo, fino al VI grado. In mancanza di famigliari in linea collaterale, o in caso di loro esplicita rinuncia, possono subentrare gli affini fino al II grado.

2. Sono fatte salve le richieste a vario titolo presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo e ad esso conformi ma in pendenza dei termini di istruttoria. ¹

Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione; a tal fine il Comune può avvalersi di imprese di onoranze funebri garantendo criteri di rotazione tra gli operatori del settore;
- d) l'inumazione in campo comune o in altra collocazione disposta dal Responsabile del Servizio competente per Comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
- e) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e nel caso in cui sia espressamente previsto nell'atto di concessione che tale onere è a carico del gestore del cimitero;
- f) la cremazione, nei casi indicati al precedente punto e);
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

3. Lo stato di indigenza o di bisogno, di cui al comma precedente, è dichiarato dal Dirigente del servizio competente, su segnalazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune o sulla base di elementi

¹ Articolo inserito con D.C. n.13 del 27 marzo 2014.

acquisiti da altri soggetti. In tali casi gli oneri saranno a carico del Comune secondo quanto previsto dalla legge 28 febbraio 2001 n. 26 art. 1 c. 7-bis.

4. I costi relativi a servizi di competenza del Comune sono a carico del medesimo.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

6. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);

b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione massiva nel corso dell'anno;

c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo II - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

Articolo 7 - Denuncia di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è avvenuta la morte, da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

2. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o dal delegato della rispettiva amministrazione.

Articolo 8 - Cause di morte

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi, contenute nel titolo IX del D.P.R 3 novembre 2000, n. 396ⁱⁱⁱ, sull'ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 9.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

Articolo 9 - Medici necroscopi

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141^{iv} del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dal Direttore generale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), inclusi i medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Le strutture di medicina legale provvederanno altresì al riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 (quindici) ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10^v, e comunque non dopo le 30 (trenta) ore.

Articolo 10 - Rinvenimento di cadaveri o parti anatomiche

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio. L'ASL, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica il risultato al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria per il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Articolo 11 - Autorizzazioni ad eseguire trattamenti sui cadaveri

1. Le autopsie e i trattamenti conservativi dei cadaveri vengono svolti a norma degli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. 285/1990^{vi}.

2. L'Ufficiale di Stato Civile, sulla base dei risultati delle autopsie e delle procedure previste al comma 2 dell'art. 45 del D.P.R. 285/1990, dispone per l'eventuale rettifica della scheda di morte con le modalità di cui all'art. 1 comma 7 del D.P.R. 285/1990.

3. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 19/2004, nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'Azienda sanitaria competente deve adottare, a tutela della salute pubblica,

le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

4. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 12 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 19/ 2004, provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dall'Autorità competente in materia.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della L.R. 19/2004.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e succ. mod. e int.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo III - Feretri

Articolo 13 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 15.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Articolo 14 - Verifica e chiusura feretri

1. All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

Articolo 15 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.
2. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in base alle misure adottate dal medico necroscopo dell'Azienda Sanitaria competente. La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 14.
3. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
4. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, provvedendo, se necessario, al rinnovo del feretro o al rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).
7. Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 16 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del servizio competente, su segnalazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune o sulla base di elementi acquisiti da altri soggetti. In tali casi gli oneri saranno a carico del Comune secondo quanto previsto dalla legge 28 febbraio 2001 n. 26 art. 1 c. 7-bis.

Articolo 17 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV - Trasporti funebri

Articolo 18 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
4. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà fissare l'ora dei funerali tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma e con l'organizzazione degli orari delle sepolture da effettuarsi nel cimitero.

Articolo 19 - Gestione del servizio

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
2. L'impresa funebre che operi sul territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato.
4. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 20 - Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a carico dei famigliari e/o eredi del defunto salvo i casi di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, o per le quali vi sia disinteresse da parte di familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno, di cui al comma precedente, è dichiarato dal Dirigente del servizio competente, su segnalazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune o sulla base di elementi acqui-

siti da altri soggetti. In tali casi gli oneri saranno a carico del Comune secondo quanto previsto dalla legge 28 febbraio 2001 n. 26 art. 1 c. 7-bis.

Articolo 21 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 15.
2. Ai sensi dell'art. 10 comma 10 della legge regionale n. 19/2004 per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che assume la veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del Codice Penale e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti previsti per legge in relazione alla destinazione.
4. Ogni trasporto di cadavere deve essere autorizzato dal responsabile di servizio del comune di decesso.
5. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
6. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
7. Il Comune può imporre il pagamento di una tariffa per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre effettuato all'interno del comune o in uscita da esso secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 3 del D.P.R. 285/1990.
8. Per quanto non espressamente previsto si rinvia agli appositi articoli del D.P.R. 285/1990.

Articolo 22 - Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 23 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, può anche autorizzare il trasporto sul fronte dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 24 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 12, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 25 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio preposto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile.

3. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 15, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

4. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata in osservanza delle norme di cui alla L.R. n. 19/2004.

5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Responsabile del servizio competente del Comune ove è avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Articolo 26 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.

3. Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli si deve utilizzare un contenitore di materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.

4. Per il trasporto fuori dal cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico- sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo [art. 53](#).

6. Il trasporto delle urne cinerarie e dei resti ossei, può essere fatto direttamente dai congiunti con un mezzo privato o delegando un'agenzia di onoranze funebri che utilizza un carro funebre.²

TITOLO II - CIMITERI

Capo I - Cimiteri

Articolo 27 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero del capoluogo.

Articolo 28 - Disposizioni generali, vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e delle eventuali norme regionali.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute più idonee, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Eventuali problematiche igienico-sanitarie verranno segnalate alla U.O. Igiene e Sanità pubblica territorialmente competente per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Articolo 29 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

² Comma 6 modificato con D.C. n.13 del 27 marzo 2014.

2. La sepoltura in tali aree avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce i suddetti reparti speciali.
3. Le eventuali maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti e per la loro gestione, rispetto a quella ordinaria, sono a carico delle comunità richiedenti.
4. Gli arti anatomici di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato, dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 30 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri di ciascun Comune, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme, i resti mortali e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme, i resti mortali e le ceneri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) le salme, i resti mortali e le ceneri di persone che abbiano avuto in vita la residenza nel Comune per un periodo non inferiore a 2 anni;
 - d) le salme, i resti mortali e le ceneri di persone che non abbiano i requisiti di cui ai commi precedenti, ma che abbiano nel cimitero del Comune la salma di almeno un parente tra i seguenti: nonni, genitori, coniuge, fratello, sorella, figli, nipoti in linea retta. In questo caso si applica ai costi di concessione una maggiorazione del 25%. In caso di inumazione in fossa tale maggiorazione è applicata sui servizi;
 - e) le salme, i resti mortali e le ceneri di persone che non abbiano i requisiti di cui ai commi precedenti, ma che abbiano residente nel Comune un parente tra i seguenti: nonni, genitori, coniuge, fratello, sorella, figli, nipoti in linea retta. In questo caso si applica ai costi di concessione una maggiorazione del 25%. In caso di inumazione in fossa tale maggiorazione è applicata sui servizi;
 - f) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990, nei casi in cui almeno un genitore risieda o abbia risieduto per almeno due anni nel Comune.
2. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 29 c.2, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.
3. In casi particolari e di assoluta eccezionalità è possibile derogare al disposto di cui ai commi precedenti del presente articolo, previo formale atto dispositivo del Sindaco.
4. Ai fini del presente articolo, al coniuge è equiparato il convivente e la convivenza deve essere documentata da certificazione anagrafica.

Articolo 31 - Strutture per il commiato

1. I Comuni promuovono la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
2. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
3. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Articolo 32 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può prevedere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90^{vii} e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76^{viii} del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 61.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 33 - Piano regolatore cimiteriale

1. Ciascun Comune promuove l'adozione di un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni, come previsto dal Regolamento regionale 23/05/2006 n. 4.
2. Nel cimitero sono individuati, se ritenuti necessari, spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, arcate di loculi);
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune;
 - i) camera mortuaria (deposito di osservazione);
 - j) locali per il personale di custodia;
 - k) obitorio;
 - l) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri;
 - m) strutture per il commiato.

3. Presso gli Uffici comunali è depositata, ai sensi dell'art. 54^{ix} del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, una planimetria, in scala 1:500, del cimitero esistente nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in esso, deve risultare nella planimetria di cui al comma precedente.
5. Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Capo III - Operazioni cimiteriali

Articolo 34 - Istanze per operazioni cimiteriali

1. Tutte le operazioni cimiteriali, ad eccezione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, per le quali il Comune procede secondo ordinanza dirigenziale, sono eseguite a seguito di apposita istanza al servizio cimiteriale presentata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. E' consentita altresì la presentazione dell'istanza da parte di un parente il quale dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che non vi sono parenti di pari grado contrari all'operazione cimiteriale richiesta e che agisce in nome e per conto di tutti gli aventi titolo.

Articolo 35 - Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le aree destinate alla inumazione in campo comune devono essere di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore al valore medio annuale delle inumazioni, moltiplicato per il periodo ordinario di rotazione e maggiorato del 50%, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 4/2006. Nel caso il Comune disponga di più cimiteri, la superficie complessiva destinata ad inumazione in campo comune può anche essere garantita in un solo cimitero, o in modo differenziato fra i diversi cimiteri.
4. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata minima di 10 anni dal giorno del seppellimento.

Articolo 36 - Caratteristiche delle fosse

1. Le fosse per inumazioni devono avere le caratteristiche dimensionali previste negli artt. 72 e 73^x del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 37 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. I privati possono installare, in sostituzione del cippo, un copritomba di superficie complessiva non superiore a quella della fossa e/o una lapide in pietra o marmo di altezza massima pari a un metro e di larghezza massima non superiore alla larghezza della fossa.
4. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
5. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99^{xi} del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 38 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
3. I loculi possono essere a più piani sovrapposti ma devono consentire l'accesso diretto del feretro dall'esterno.
4. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, è consentita la tumulazione in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, a condizione che il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del "Regolamento Regionale in materia di Piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 19/2004" del 23 maggio 2006, n. 4, e che la tumulazione possa aver luogo rispettando le seguenti misure:
 - a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
 - b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
 - c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.
5. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro e nel rispetto delle normative vigenti in materia.
6. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77^{xii} del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. I costi per l'eventuale verifica della capienza di loculi e ossari sono a carico dei richiedenti.

Articolo 39 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in un loculo, previo pagamento della tariffa per l'operazione cimiteriale e del canone di concessione del loculo occupato a titolo provvisorio riparametrato in funzione del tempo di utilizzo previsto.
2. La concessione provvisoria è ammessa per coloro che devono effettuare lavori di manutenzione straordinaria di tombe private e/o loculi in concessione.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori.
4. Scaduto il termine di utilizzo senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.
5. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
7. Per difficoltà tecnico-operative o per presenza di aree di cantiere, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può disporre il deposito provvisorio di salme in altre zone del cimitero o in altro cimitero. In tali casi, una volta rimosso l'impedimento, la salma sarà traslata a spese del Comune nella destinazione definitiva.

Articolo 40 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie e sono soggette al pagamento delle tariffe vigenti al momento dell'operazione.
2. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82^{xiii} del D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 10 anni.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente dal mese di novembre a quello di maggio, e sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 44.
5. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà, su richiesta degli aventi diritto, sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile, per un ulteriore periodo di 5 anni oppure per 2 anni qualora si faccia ricorso a sostanze biodegradanti (Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998^{xiv});
 - c) essere avviato a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
 - d) essere avviato a tumulazione nel rispetto della normativa in materia e di quanto previsto dal presente regolamento.

6. In caso di irreperibilità dei familiari, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso presso l'Albo pretorio, il Comune autorizza l'esumazione dei resti mortali e la collocazione in ossario comune.
7. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
8. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 41 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Sindaco o funzionario incaricato curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. Le esumazioni in forma massiva sono disposte con ordinanza dal Sindaco o funzionario incaricato e rese note mediante comunicazione apposita da affiggere presso il cimitero.
4. Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non mineralizzati, trascorso il periodo fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 42 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero.
2. Le esumazioni straordinarie sono da eseguirsi nel rispetto dell'art. 12^{xv} legge regionale n.19 del 29 luglio 2004.

Articolo 43 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie e sono soggette al pagamento delle tariffe vigenti al momento dell'operazione.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione.
3. Se all'atto della tumulazione la durata residua della concessione risulta inferiore al periodo minimo previsto di tumulazione pari a 20 anni, è d'obbligo il prolungamento della durata dell'originaria concessione per il periodo temporale occorrente al raggiungimento del predetto periodo con la relativa integrazione economica calcolata sulla base delle tariffe vigenti in quel momento. Tale prolungamento non costituisce rinnovo della concessione.³
4. L'atto di prolungamento dell'originale concessione sarà rilasciato ai familiari aventi titolo.
5. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, prima della scadenza della concessione;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
6. Ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.
7. Tale elenco sarà esposto presso la struttura cimiteriale per un periodo di tre mesi comprendente la data di Commemorazione dei Defunti.

³ Comma 3 modificato con D.C. n.13 del 27 marzo 2014.

8. I resti mortali, se completamente mineralizzati, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe già in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, salvo che i familiari non dispongano diversamente, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione straordinaria, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 10 anni dalla precedente o a scadenza naturale della concessione.

10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Articolo 44 - Destinazione dei resti mortali

1. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che si rinvergono decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione devono essere raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda per raccogliarli e deporli in cellette ossario, loculi o tombe di famiglia avuti in concessione.

2. In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36^{xvi} del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR 285/1990.

3. Le sostanze ed i materiali che si rinvergono in occasione delle operazioni cimiteriali sono identificati e trattati ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

4. E' consentita la cremazione dei resti mortali e dei resti ossei ai sensi e con le procedure stabilite dalla Circolare del Ministero della Sanità, n. 10/98 e della Legge Regionale n. 19 del 2004.

Articolo 45 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati e smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parti del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'avente diritto e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 46 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
2. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo IV - Cremazione

Articolo 47 - Servizio pubblico di cremazione

1. La cremazione è servizio pubblico, rientrante nelle competenze comunali, in virtù del combinato disposto dell'art. 12, 4° comma del decreto-legge 31 agosto 1987 n. 359 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 e dall'art. 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 ed a norma dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, degli articoli 56, 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 48 - Crematorio

1. Sul territorio del Comune non è presente un impianto di cremazione e conseguentemente per procedere alla cremazione le salme sono avviate verso altri Comuni.

Articolo 49 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79^{xvii}, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso o del Comune ove è tumulato il cadavere, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato o documento attestante l'iscrizione al momento del decesso ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
 - b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e, in difetto, dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - c) certificato in carta libera del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a rateo;

- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.
2. La domanda di cremazione è indirizzata al Sindaco ed è soggetta all'imposta di bollo.
 3. Per la cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri non è necessaria la documentazione di cui ai punti c) e d).
 4. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri o resti mortali che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'Azienda USL segnalare al Comune tali circostanze.
 5. Per la cremazione di stranieri occorre una dichiarazione dell'Autorità Consolare attestante le norme applicabili e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.
 6. Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute nel proprio territorio o ivi sepolte.
 7. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'art. 11^{xviii} della L.R. 19/2004.

Articolo 50 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola o colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, se presente.
4. E' consentito il collocamento dell'urna contenente le ceneri anche in loculo ove sia stato o debba essere tumulato un altro cadavere.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune ai sensi dell'articolo 80^{xi}, comma 6, del DPR 285/1990.
6. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
7. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343^{xx} del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile così come disposto dall'art. 81 del D.P.R. 285/90.

Articolo 51 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3^{xxi} lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed in base alle leggi regionali vigenti.
2. La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o con le modalità eventualmente ammesse e disciplinate dalla normativa regionale.
3. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

4. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere:
 - a) le generalità del richiedente avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) le generalità della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
5. La dispersione delle ceneri, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in mare ad almeno mezzo miglio dalla costa;
 - b) in natura a oltre 200 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 o da qualsiasi insediamento;
 - c) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati;
 - d) nei laghi e nei fiumi nei purché liberi da manufatti o da natanti, previa autorizzazione dell'Ente competente;
 - e) all'interno dei Cimiteri nelle aree eventualmente individuate a tale scopo.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

Articolo 52 - Affidamento personale delle ceneri

1. L'affidamento personale delle ceneri è disposto in seguito a manifestazione di volontà del defunto di affidare e conservare le proprie ceneri ad una specifica persona o genericamente alla famiglia; tale scelta può risultare da:
 - a) sua disposizione testamentaria;
 - b) sua dichiarazione autografa;
 - c) su dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
 - d) dichiarazione ritualmente resa davanti a pubblico ufficiale dal coniuge e da tutti i congiunti di primo grado, previo accordo di tutti gli stessi nell'individuazione dell'affidatario unico, la cui firma sia appositamente autenticata.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione dei resti mortali derivanti da operazioni di esumazione e di estumulazione.
3. I soggetti che vogliono richiedere l'affidamento presentano al Comune, ove l'urna verrà stabilmente collocata, richiesta di affidamento personale, per la quale è dovuta l'imposta di bollo, che dovrà contenere:
 - a) i dati identificativi del defunto;
 - b) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;
 - c) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - d) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

- e) l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
 - f) la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
 - g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
 - h) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
4. L'affido delle ceneri è disposto per mezzo di autorizzazione in bollo rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza dell'affidatario. La variazione di indirizzo all'interno del Comune comporta la variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, con la conseguente necessità di autorizzazione al trasporto.
6. Ogni affidamento di urna cineraria ed ogni variazione successiva devono essere registrati, anche in modo informatico, presso l'Ufficio di Stato Civile, con l'indicazione:
- a) dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
 - b) le variazioni intervenute sul luogo di conservazione e relativo indirizzo;
 - c) per i recessi dall'affidamento: del cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
 - d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.
7. L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del Comune che lo ha adottato, in ragione del fatto che le prescrizioni dal medesimo dettate all'affidatario non possono che risultare applicabili in quello specifico ambito territoriale. Pertanto, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro Comune, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.
8. In caso di decesso dell'affidatario, potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento delle ceneri, sempre nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. In mancanza l'urna dovrà essere consegnata al cimitero.

Articolo 53 - Caratteristiche tecniche e modalità di conservazione dell'urna

1. L'urna è costituita da materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. Se destinata alla collocazione in cellette ossario o in altra sepoltura privata già in concessione, dovrà essere di dimensioni adeguate.
2. L'urna potrà essere collocata anche presso abitazione privata. In caso di collocazione all'esterno dell'abitazione, la nicchia contenente l'urna deve essere posizionata in area privata opportunamente recintata e deve essere ancorata al muro o al pavimento. È necessario preliminarmente presentare apposito progetto del manufatto da realizzare, in cui siano rispettate le distanze dal confine e sia garantita la non visibilità dalla pubblica via.
3. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, deve comunicarlo al Comune territorialmente competente e conferirle in una celletta ossario o al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero a sua scelta.

4. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia sia dal punto di vista igienico-sanitario sia garantendo che l'urna non venga profanata. È vietato manomettere l'urna o i suoi sigilli. L'urna non può essere affidata a terzi. Tali prescrizioni sono esplicitate nell'atto di affido.

Capo V - Polizia dei cimiteri

Articolo 54 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo gli orari fissati da apposita ordinanza sindacale che prevederà orari diversificati in relazione alla vigenza o meno dell'ora legale.
2. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, con sufficiente anticipo, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 55 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) ai cani o ad altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in maniera contraria alle più elementari norme morali e di decoro;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o di età, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Articolo 56 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) consumare cibi, fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati, ad esclusione degli ausili alla deambulazione;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) accumulare neve sui tumuli;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
 - n) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 57 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. L'accompagnamento musicale del feretro è consentito purché non in contrasto con le caratteristiche e la destinazione del luogo.

Articolo 58 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli.
2. L'epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
3. In caso di epigrafi personalizzate, i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
4. Verrà ordinata la rimozione a carico dei familiari delle lapidi contenenti epigrafi difformi o particolari non autorizzati o comunque in contrasto con il presente regolamento.
5. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

6. Sulle lapidi, copritomba, ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Articolo 59 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Articolo 60 - Materiali ornamentali

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

2. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra, fatti salvi i casi di urgenza per la pubblica incolumità, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo pretorio (sul sito Internet dell'Ente) per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I - Tipologie di concessione e manutenzione delle sepolture

Articolo 61 – Tipologie di concessione

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 33, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero. Nelle more dell'adozione del piano regolatore si fa riferimento all'allegato A.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune possono essere rilasciate sia per sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, etc.) che per sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia, celle edicole, ecc.).

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10

settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- il numero di posti cadavere/resti mortali/ceneri realizzati o realizzabili;
- la durata;
- il concessionario o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;
- le salme destinate ad esservi accolte o, nel caso di tombe di famiglia, i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

9. In relazione alla durata, le concessioni si dividono in perpetue – se rilasciate prima del 10 febbraio 1976 e ove esplicitamente indicato – e a tempo determinato se rilasciate dopo tale data. Devono intendersi concessioni a tempo determinato di durata novantanovenne a partire dal giorno di rilascio anche quelle concessioni eventualmente rilasciate dopo il 9 febbraio 1976 riportanti nell'atto l'indicazione di durata perpetua⁴.

Articolo 62 - Durata delle concessioni e rinnovi

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92^{xxii} del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività, costruiti sia dai privati che dal Comune;
- b) in 30 anni per loculi, ossari e nicchie/mensole cinerarie individuali.

3. E' ammessa la concessione di loculi a riserva unicamente a coloro che abbiano tumulato/inumato nello stesso cimitero una salma o ceneri ed esclusivamente al coniuge/convivente o ascendenti diretti (genitori e nonni) della predetta salma/ceneri. E' ammessa inoltre la concessione a riserva di un loculo a persona di età superiore ai 65 anni.

4. In caso di carenza di loculi, l'Amministrazione può sospendere la concessione di loculi a riserva.

5. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per ulteriori 20 anni della concessione originaria e per una sola volta, dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa in vigore alla scadenza del periodo di concessione.

6. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

⁴ Comma 8 art. 61 e comma 3 art 62 modificati con D.C. n.13 del 27 marzo 2014.

Articolo 63 - Modalità di concessione delle sepolture individuali

1. Per ottenere la concessione delle sepolture individuali di cui all'articolo 61 comma 4, l'interessato deve presentare istanza con l'indicazione degli estremi del loculo o ossario o cinerario desiderato (lato, fila, numero) e delle generalità della salma da tumularsi o della persona a cui è destinato.
2. La concessione in uso di tali sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. Su richiesta del concessionario/avente titolo può essere autorizzata dal Sindaco la tumulazione in loculo concesso ma non utilizzato di familiare del medesimo. E' consentita, sempre su richiesta del concessionario o avente titolo, la collocazione di resti/ceneri del coniuge, ascendenti/discendenti diretti del concessionario fino al III grado e relativi coniugi fino a capienza.
4. Le concessioni a tempo determinato rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento per le quali l'indicazione del defunto da tumulare non è univoca si intendono riservate alla prima salma per la quale il concessionario/avente titolo dà disposizione di sepoltura. In caso di estumulazione vale quanto previsto dal seguente art. 69.⁵
5. Nel caso in cui venga fatto oggetto di lucro o speculazione di una concessione, la stessa decade automaticamente.

Articolo 64 - Uso delle sepolture private per famiglie e collettività

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 63, il diritto d'uso delle sepolture private per famiglie e collettività è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, secondo il principio della premorienza.
2. Sono fatte salve le dichiarazioni di volontà espresse dal concessionario sia nella concessione stessa che con successive espressioni di volontà comunicate formalmente al Comune, volte a restringere o ad ampliare, nei limiti previsti dai seguenti commi, i titolari del diritto di sepoltura. Sono fatte salve anche le dichiarazioni in tal senso espresse anche da aventi titolo e acquisite agli atti del Comune prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. La famiglia del concessionario è da intendersi composta, con riferimento al concessionario, da:
 - coniuge;
 - figli e loro coniugi;
 - nipoti in linea retta e loro coniugi;
 - pronipoti in linea retta e loro coniugi;
 - genitori;
 - nonni e bisnonni;
 - fratelli, sorelle e loro coniugi;
 - nipoti in via collaterale e loro coniugi;
 - zii e loro coniugi sia del ramo paterno che materno;
 - genitori del coniuge;
 - fratelli e sorelle del coniuge;
 - nonni del coniuge.
4. Ai coniugi sono equiparati i conviventi more uxorio.

⁵ Commi 3 e 4 art 63 e art.64 modificati con D.C. n.13 del 27 marzo 2014.

5. Per il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta fino al III grado del concessionario e relativi coniugi, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.
6. Per i restanti familiari, i collaterali, gli affini e i rispettivi coniugi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.
7. Può essere altresì consentita, su espressa dichiarazione del concessionario, la tumulazione di cadaveri e/o resti mortali e/o ceneri di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario.
8. In caso di decesso del concessionario, la concessione potrà essere oggetto di subentro da parte degli aventi titolo e previo pagamento della relativa tariffa in vigore in quel momento.
9. In caso di subentro nella concessione da parte di un avente titolo, rimane comunque inalterato il diritto di sepoltura del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti in linea retta fino al III grado del concessionario originario e relativi coniugi e acquisiscono tale diritto i membri della famiglia (così come definita dal comma 3) del nuovo/i concessionario/i.
10. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
11. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza della concessione.
12. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto sottoscritto e del presente Regolamento.

Articolo 65 - Manutenzione delle sepolture private

1. I concessionari di sepolture private nei cimiteri devono mantenere a proprie spese, per tutto il periodo della concessione, i manufatti in buono stato di conservazione e senza recare alcun pericolo all'incolumità pubblica, pena la decadenza della concessione secondo quanto previsto dall'articolo 72 del presente regolamento.
2. Le manutenzioni delle sepolture costruite da privati sono a totale carico del concessionario o relativi eredi.
3. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga indispensabili ed opportuni sia per motivi di decoro, che di sicurezza o di igiene, compresa la manutenzione delle lapidi e dei relativi sistemi di fissaggio.
4. Qualora la manutenzione delle sepolture private fosse trascurata o si manifestassero lesioni tali da rendere necessaria una riparazione, il concessionario o i suoi eredi saranno obbligati ad ottemperare alle ingiunzioni del Comune notificate nei modi di legge.
5. Nel caso che a tali manutenzioni, per esigenze di sicurezza o per contiguità con altre parti del cimitero, provvedesse il Comune, i concessionari saranno tenuti a concorrere al rimborso delle spese sostenute.

Articolo 66 - Partecipazione dei titolari di concessioni perpetue e di manufatti di proprietà privata agli oneri di manutenzione od ai costi di gestione

Nei casi in cui sia necessario provvedere alla manutenzione straordinaria delle parti comuni del cimitero, comprese le opere pertinenziali, è facoltà del Comune - da esercitare con specifica deliberazione della Giunta comunale - porre a carico dei titolari di concessioni perpetue e di manufatti di proprietà privata una partecipazione alle relative spese. La misura della partecipazione alle spese è stabilita in proporzione al valore economico dei manufatti determinato con riferimento alle tariffe vigenti al momento dei lavori; la partecipazione complessiva da parte dei concessionari non deve superare l'80% della complessiva spesa dei lavori. La deliberazione della Giunta deve anche precisare:

- l'ammontare della spesa complessiva prevista;
- le ragioni per le quali viene posta a carico dei concessionari una parte della spesa, con riferimento alle disponibilità di bilancio e dei motivi per i quali detta spesa non fa carico alla fiscalità generale e/o ad eventuali specifiche imposte.⁶

Articolo 67 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative nei termini fissati. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile secondo le norme vigenti.

Capo II - Divisione, Subentri, Rinunce

Articolo 68 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune di esplicitare nell'atto di concessione la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote relative a sepolture private per famiglie e collettività.
2. E' consentita la rinuncia o retrocessione della propria quota parte di loculi anche da parte di uno solo dei concessionari. Sia in caso di rinuncia che di richiesta di retrocessione di loculi valgono le modalità e le regole di cui al successivo art.70, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo.
3. Gli altri contestatari avranno diritto di prelazione sui loculi resisi disponibili e che il Comune potrà concedere a scadenza novantennale previo pagamento della relativa tariffa.
4. La Giunta Comunale può definire, con motivato provvedimento, canoni agevolati per la concessione di sepolture private a tempo determinato, a fronte di rinuncia a concessione di durata perpetua di tombe di famiglia o arcate di particolare pregio.
5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 4 bis sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, designando uno degli aventi diritto quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
6. Gli aventi diritto possono altresì richiedere il subentro nella concessione, previo pagamento della relativa tariffa, assumendo pertanto la qualità di concessionari. Ai fini del subentro per aventi titolo si

⁶ Articolo 66 modificato con D.C. n. 79 del 22/12/2014

intendono anche gli affini fino al 2° grado, in assenza di interesse al subentro, formalizzata al Comune, da parte dei discendenti/ascendenti diretti e collaterali viventi.

7. Nel caso di concessioni relative a sepolture plurime intestate a più soggetti e per le quali siano individuabili, o dalla concessione originaria o dalla suddivisione di fatto, le singole quote relative a ogni concessionario, è consentito il subentro agli aventi diritto, nella quota di concessione a loro riferita, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti. Analogamente tali concessioni plurime verranno intese come concessioni di fatto separate in relazione agli altri rapporti con l'amministrazione (disposizioni del concessionario, rinunce, esazioni dei canoni di manutenzione, ecc.).⁷

Articolo 69 - Retrocessione di sepoltura individuale a tempo determinato

1. In caso di salma tumulata in loculo concesso a tempo determinato, la stessa non potrà più essere estumulata per tutta la durata della concessione, se non nei casi previsti dal presente articolo.

2. Nel caso di estumulazione per traslazione in altra sepoltura individuale o per inumazione nello stesso cimitero o in altro cimitero dello stesso comune o per essere cremato, il loculo ritorna di diritto nella disponibilità del comune, che potrà concederlo in uso ad altri a norma dei precedenti articoli.

3. Nei casi di cui al comma precedente a favore del concessionario non verrà corrisposto alcun rimborso.

4. Solo nel caso di estumulazioni per trasferimento in altro comune, per traslazione in tomba di famiglia, per abbinamento a sepoltura di congiunti entro il secondo grado o in caso di rinuncia a concessioni di loculi mai utilizzati, sarà corrisposta all'atto della retrocessione a favore del concessionario o avente titolo l'importo calcolato secondo il prospetto seguente:

Rimborso spettante entro i primi 10 anni dalla stipula della concessione:

- Importo vigente rapportato alla durata residua della concessione e decurtato del 20% in caso di rinuncia a loculo mai utilizzato
- Importo vigente rapportato alla durata residua della concessione e decurtato del 40% in caso di estumulazione

Rimborso spettante dopo i primi 10 anni dalla stipula della concessione:

- Importo vigente rapportato alla durata residua della concessione e decurtato del 50% in caso di rinuncia a loculo mai utilizzato
- Importo vigente rapportato alla durata residua della concessione e decurtato del 60% in caso di estumulazione

Articolo 70 - Riutilizzo di loculi a concessione perpetua

1. L'estumulazione di una salma da un loculo in concessione perpetua è consentita trascorso il periodo minimo previsto per legge.

2. Il concessionario può disporre la tumulazione nel medesimo loculo per sé, per altro membro della propria famiglia come definita dall'art. 64 comma 3 del presente Regolamento o di persona benemerita. I resti/ceneri della salma precedentemente tumulata potranno essere ricollocati, senza che ciò comporti decadenza della concessione, alternativamente secondo le seguenti modalità: 1) nel

⁷ Commi 2, 5 e 6 Art.68, comma 4 art.69 e art.70 modificati con D.C. n.13 del 27 marzo 2014.

medesimo loculo; 2) in altro loculo della medesima concessione; 3) in altro loculo, solo per essere riuniti alle spoglie del coniuge o figli o genitori.

3. E' consentita la tumulazione di resti/ceneri fino a capienza di familiari del concessionario ai sensi dell'art. 64, pur in assenza di salma.

4. Nel caso in cui il concessionario o gli aventi diritto intendano retrocedere il loculo, sarà facoltà del Comune accettare tale retrocessione in relazione allo stato di conservazione del loculo, alla possibilità di riutilizzo del medesimo ed alle risorse disponibili stanziare annualmente. In tale caso agli aventi diritto verrà corrisposta una somma pari ad un terzo dell'importo della vigente concessione trentennale. Le richieste saranno registrate secondo l'ordine temporale di presentazione e rimarranno valide per gli anni seguenti. Ai loculi retrocessi non si applica il canone di manutenzione di cui all'art. 66 dall'anno successivo all'accettazione della retrocessione. Competono agli aventi titolo le spese di estumulazione e per la destinazione dei resti estumulati. La richiesta di retrocessione può essere presentata preliminarmente alle operazioni di estumulazione, che andranno eseguite comunque prima del provvedimento di retrocessione.

4bis. E' consentita la rinuncia a loculo in concessione perpetua, a condizione di riconsegnare il loculo vuoto. Il canone di manutenzione non sarà più dovuto a decorrere dall'anno in corso se la rinuncia viene comunicata entro il 30 giugno oppure a partire dall'anno successivo nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga dopo tale data.

4ter. Nel caso di loculi in concessione perpetua nei quali abbia trovato sepoltura, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e per effetto della cosiddetta consuetudine di "prestito del loculo", persona estranea al nucleo familiare ristretto del concessionario (coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta fino al III grado) o comunque non indicata nell'atto di concessione, è consentita l'estumulazione con destinazione della salma o dei resti/ceneri in altra sepoltura, senza che questa operazione comporti la decadenza della concessione originaria.

Articolo 71 – *Retrocessione e rinuncia a concessione di aree libere o di aree con parziale o totale costruzione e di tombe di famiglia*

1. Il Comune ha facoltà di accettare la retrocessione di aree per la destinazione a inumazione o a costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti;
- c) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- d) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti;
- e) il manufatto sia stato costruito dal Comune e sia stato dato in concessione a tempo determinato o in perpetuo.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso per l'area di una somma pari a due terzi del valore stimato dai competenti uffici, anche sulla base di comparazione con aree analoghe poste in cimiteri limitrofi, parametrato per ogni anno di residua durata nel caso di concessione a tempo determinato, ovvero di una somma pari ad un terzo del valore stimato come sopra in caso di concessione perpetua.

3. Ai concessionari può essere riconosciuto, previa accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

3bis. Nel caso di tombe di famiglia costruite dal Comune, stante la facoltà da parte dell'Amministrazione di accettare la retrocessione, il rimborso verrà determinato con le stesse modalità del comma 3.

5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.⁸

Capo III - Revoca, Decadenza, Estinzione

Articolo 72 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 90 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa ogni spesa per la traslazione del cadavere dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione, emessa apposita ordinanza, dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale sul sito Internet dell'Ente per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario. Nel caso di interventi urgenti che interessino la sicurezza delle persone, lo spostamento potrà avvenire anche in difetto della pubblicazione succitata.

Articolo 73 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 63;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 65;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 67, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

⁸ Art.71 modificato con D.C. n.13 del 27 marzo 2014.

- e) quando vi sia grave documentata inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) ed e) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio sul sito Internet dell'Ente e presso le strutture cimiteriali per la durata di 60 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 74 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà, se necessario, per la demolizione delle opere o per il loro restauro o ripristino a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 75 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 62 o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98^{xiii} del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune con costi a loro carico.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - Imprese e lavori privati

Articolo 76 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, richiedendo le autorizzazioni del caso al competente Ufficio tecnico.
2. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., basterà darne comunicazione preventiva al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo a pena di revoca dell'autorizzazione di cui sopra, ed è soggetto alle prescrizioni di cui al Titolo II – Capo V del presente regolamento, in quanto compatibili.
6. Ogni intervento deve essere comunicato preventivamente al Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 77 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private (tombe di famiglia) debbono essere approvati dal competente Ufficio del Comune, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento, anche in riferimento alle delimitazioni degli spazi di lavoro e di accesso.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Qualsiasi variante al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 78 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale stabilita dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune a garanzia per eventuali danni. Il deposito cauzionale può essere sostituito, a giudizio del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, con idonea polizza fidejussoria.
3. Il concessionario è tenuto al rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse. A tal fine, dovrà essere anticipatamente versata una somma forfettaria stabilita dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico di concerto col Responsabile dei Servizi cimiteriali.

Articolo 79 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi e in concomitanza con servizi funebri qualora i lavori possano arrecare disturbo allo svolgimento delle funzioni.

Articolo 80 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Durante il periodo di commemorazione dei defunti, le imprese operanti nei cimiteri devono sospendere tutte le lavorazioni e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti, laddove ritenuto necessario dal Responsabile di Polizia Mortuaria, di concerto con l'Ufficio tecnico.
2. Per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al Responsabile di Polizia Mortuaria, che detterà altresì le istruzioni di comportamento.

Articolo 81 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale o lo svincolo della polizza fidejussoria.

Articolo 82 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Gli addetti ai servizi cimiteriali sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, nonché a segnalare al responsabile di Polizia Mortuaria ogni violazione di cui venissero a conoscenza.
2. Il personale è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento e un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo e del servizio svolto;
 - b) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Capo II - Imprese pompe funebri

Articolo 83 - Obblighi e Divieti

1. Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei defunti. E' fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.
3. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni.
4. È fatto obbligo alle imprese:
 - a) di verificare, nelle forme che ritiene opportune, che la cassa funebre venduta sia compatibile con le dimensioni del loculo destinato ad accoglierlo;
 - b) di rispettare gli orari prenotati per i servizi funebri. In caso di anticipo o di ritardo nell'arrivo al cimitero superiore ai 30 minuti il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può comminare all'impresa una sanzione pari al doppio dell'importo della prestazione prenotata. In caso di ritardo superiore ai 30 minuti inoltre è facoltà del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria riprogrammare l'orario della prestazione secondo le esigenze del servizio.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

Articolo 84 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, su disposizione della Giunta Comunale, potrà disporre la tumulazione/inumazione, a carico del Comune, di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere o per servizi resi alla comunità.

Articolo 85 - Catasto cimiteriale

1. Presso il Servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni, dei concessionari e dei defunti. Detto registro potrà essere tenuto con mezzi informatici e stampato annualmente.
2. Il catasto è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Nel catasto viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifichi e comunque ogni operazione cimiteriale.
4. Il catasto deve contenere, ove disponibili, le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

- c) l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 86 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto al servizio necroscopico, per ogni cadavere ricevuto, controlla, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6^{xxiv} del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero della fossa e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri, la cui tenuta è possibile anche in formato elettronico, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Un esemplare cartaceo dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
4. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento del catasto cimiteriale

Articolo 87 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto anche con mezzi informatici e stampato annualmente.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 86, terrà annotati, in ordine alfabetico per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso e riportando per ogni defunto le relative generalità e l'identificativo del luogo di sepoltura.

Articolo 88 - Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di maggio di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza nell'anno in corso.

Capo II - Norme transitorie e disposizioni finali

Articolo 89 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione, salvo quanto previsto al successivo articolo 91.

Articolo 90 - Cautele

1. Il richiedente un servizio od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. ..., dichiara di agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli aventi diritto.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato, ferme le facoltà di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del presente Regolamento.

Articolo 91 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 92 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto consessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione e non si trovino estremi del relativo pagamento (reversale), trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Articolo 93 - Tariffe

1. La struttura tariffaria e le linee di indirizzo in materia di determinazione delle tariffe sono disciplinate con provvedimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale.

Articolo 94 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore:

- Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990)

- Legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”
- D.P.R. n. 396/2000 “Regolamento dello Stato civile”
- Legge n. 578 del 29/12/1993 “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte”
- D.M. n. 582 del 22/8/1994 “Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte”
- T.U. leggi sanitarie R.D. 1265 del 27/7/1934
- D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”
- Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993)
- Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998)
- Legge regionale n. 19 del 29-07-2004 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”
- Regolamento regionale 23 maggio 2006, n. 4 “Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 19/2004”.

Articolo 95 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall'1.1.2012.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI DELLE AREE DESTINATE ALLA COSTRUZIONE DELLE TOMBE INTERRATE O DELLE TOMBE DI FAMIGLIE

Le aree destinate alla costruzione di tomba di famiglia hanno le seguenti caratteristiche:

- a) quelle destinate alla costruzione di tombe interrato hanno la superficie di m. 4,40 x 4. Su di esse possono essere costruite tombe di famiglia di tipo interrato della capienza fino a sei loculi, ad una salma ciascuno; la parte interrata, costruita completamente in cemento, compresa la soletta di fondo, verrà ad avere una profondità di m. 2,50 al di sotto del terreno circostante. Tali costruzioni dovranno essere completate e decorate con ornamentazioni del tipo "a sarcofago", "lapidario", "a cippo" o di altro tipo, a seconda delle esigenze di ogni singolo cessionario, con l'impiego di materiale esclusivamente marmoreo. L'altezza delle ornamentazioni al di sopra del piano di campagna non potrà superare m. 1,5. Allo scopo di creare attorno alla tomba una certa superficie prativa, le costruzioni fuori terra avranno le dimensioni di m. 3,40 x 3 su di un'area di m. 4,40 x 4.
- b) Quelle destinate alla costruzione di cappelle funerarie, devono ripetere, per quanto riguarda l'esterno, la linea architettonica già realizzata nelle arcate costruite e di cui le cappelle stesse costituiscono la prosecuzione.
Il complesso costruttivo a carico del cessionario comprende, oltre la cappella vera e propria, il portico e sottoportico nonché la sistemazione della superficie antistante a verde, il tutto a conformità alle specifiche disposizioni circa le qualità e l'impiego dei materiali che l'ufficio tecnico comunale emanerà in merito, ferma restando la facoltà dei cessionari di provvedere a loro piacimento alla strutturazione interna delle cappelle medesime.

NOTE DI CHIUSURA

Art. 107 D.Lgs. 267/2000 c. 3

... Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

ii Codice civile

Art. 74 Parentela

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 Linee della parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 Computo dei gradi

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77 Limite della parentela

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 78 Affinità

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.

iii D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 5 – Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattrore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

2. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da persone che ne sono informate.

3. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione trasmette avviso della morte, nel termine fissato nel comma 1, all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite nell'articolo 73 dell'ordinamento dello stato civile approvato con D.P.R. 3.11.2000, n. 396.

4. In materia di dichiarazione e avviso di morte, per tutto quanto non riportato nel presente articolo, si richiamano le disposizioni contenute nel titolo IX del D.P.R. 3.11.2000 n. 396.

Articolo 6 - Adempimenti e Denuncia della causa di morte

1. L'Area Demografica-Amministrativa, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio, promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui all'art. 8.

2. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.

3. In difetto del riconoscimento e del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 396/2000, curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

4. Per ogni caso di morte di persona da lui assistita, il medico deve fare, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria Locale, nel cui territorio il Comune è ricompreso.

5. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche, essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

6. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopico provvede alla denuncia della causa presunta.

7. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto all'art. 45 del D.P.R. n. 285/1990.

8. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

9. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il servizio competente dell'A.S.L. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

10. Presso ogni Azienda Sanitaria Locale sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Articolo 7 - Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o protrazione di cui al successivo art. 9, e comunque non dopo le 30 ore. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia dell'Autorità Giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica in relazione al caso.

2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

3. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000, sono esercitate da un medico dell'Azienda Sanitaria Locale competente che lo ha nominato ed a questa riferisce sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

^{iv} Art. 141 del R.D. n. 1238 del 9 luglio 1939

Non si dà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta non bollata e senza spesa. L'ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopico o di un altro delegato sanitario, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta. Tale certificato si allega al registro degli atti di morte.

D.P.R. 285/1990

Art. 8

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Art. 9

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

^{vi} Art. 45 D.P.R. n. 285/1990

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale o delle Unità Sanitarie Locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

38. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata Comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 46 D.P.R. n. 285/1990

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 47 D.P.R. n. 285/1990

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 48 D.P.R. n. 285/1990

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

^{vii} **Art. 90 DPR 285/1990**

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

^{viii}

Art. 76 D.P.R. 285/1990

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

^{ix}

Art. 54 D.P.R. 285/1990

1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

^x

Art. 72 D.P.R. 285/1990

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2.

2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 73 D.P.R. 285/1990

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

xi

Art. 63 D.P.R. 285/1990

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 99 D.P.R. 285/1990

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.

xii

Art. 76 si veda nota 9

Art. 77.

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.

2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

xiii

Art. 82 D.P.R. 285/1990

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità.

3. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

4. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

5. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.

xiv

Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19-08-1998

MINISTERO DELLA SANITÀ - *CIRCOLARE 31 luglio 1998, n. 10.*

Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa.

Pervengono a questo Ministero quesiti circa il trattamento dei resti mortali che si rinvencono in occasione di esumazioni ordinarie ed esumazioni.

Poiché la consistenza del fenomeno è divenuta rilevante si ritiene, con la presente circolare, di fornire indirizzi operativi nelle more di una organica revisione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

1. Definizione.

Si definisce "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione.

2. Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare é consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

3. Trattamenti consentiti all'estumulazione.

Ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, sussistono diverse possibilità:

a) estumulazione effettuata dopo venti anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui al paragrafo 2.

b) estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione.

Il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto a) che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente é stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86/3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

É altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso é d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'A.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".

É consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la scheletrizzazione, come già specificato al paragrafo 2.

4. Cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (26 ottobre 1990), precedentemente inumati o tumulati.

É consentita seguendo le procedure di cui all'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

5. Cremazione di resti mortali.

La cremazione di resti mortali é ammessa quando il decesso sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo secondo anche quanto stabilito al paragrafo 15 della precedente circolare n. 24 del 24 giugno 1993. Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria e il sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione), il disinteresse é da valere come assenso al trattamento stesso.

É consentita altresì la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, purché venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.

Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione (dieci anni nel caso di cui all'art. 82/1 e cinque anni nel caso di cui all'art. 86, commi 2 e 3), non é necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

6. Cremazione di resti ossei.

La cremazione di resti ossei é consentita qualora siano consenzienti i familiari.

La ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

Per le ossa contenute in ossario comune é il sindaco a disporre per la cremazione.

7. Tempi ordinari di inumazione di cadaveri.

Si richiama l'attenzione dei sindaci, cui compete l'ordine e la vigilanza dei cimiteri (art. 51/1) e dei direttori sanitari delle AA.SS.LL, che controllano il funzionamento dei cimiteri e propongono ai sindaci i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio (art. 51/2), sulla opportunità di verificare nei cimiteri comunali, nei cimiteri particolari, nelle aree concesse a privati ed a enti, che il turno di inumazione di cadaveri sia non inferiore a quello stabilito in via ordinaria a dieci anni, o a quello minimo di cinque anni ricorrendo le condizioni e con le procedure autorizzatorie di cui al comma 3 dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

8. Usanze funebri in reparti speciali entro i cimiteri.

Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione é di dieci anni.

Laddove siano richiesti periodi superiori (talune usanze non prevedono esumazione ordinaria) occorre concedere, in via onerosa per i richiedenti, l'area per una durata non superiore a novantanove anni, rinnovabile.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, é consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre é d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco.

^{xv} **Art. 12 della L.R. n. 19/2004**

Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.

^{xvi}

Art. 36 D.P.R. 285/1990

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

^{xvii}

Art. 79 D.P.R. 285/1990

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

^{xviii}

Art. 11 L.R. n. 19/2004

Cremazione

(modificato comma 3 da art. 29 L.R. 27 luglio 2005 n. 14)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13.
3. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. ...
4. In caso di affidamento personale dell'urna il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con apposito regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. In assenza dei regolamenti comunali tali disposizioni sono contenute nell'atto di affidamento.
5. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta

giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio di uno specifico avviso.

6. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 2, 3 e 4.

xix

Art. 80 DPR 285/1990

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

7.

xx Art. 343 Regio decreto 1265 del 1934

1. La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.
2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.

3.

xxi Art. 3 Legge n. 130/2001 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

- a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
 - 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
- c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

- d) la dispersione delle ceneri é eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b) numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
- e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
- f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non é soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
- g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
- h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
- i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

xxii

Art. 92 DPR 285/1990

1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.
3. Con l'atto della concessione il comune può importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

xxiii

Art. 98 D.P.R. 285/1990

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

xxiv

Art. 6 DPR 285/1990

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero é rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione é necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.
- 3.